



Bruxelles, 8.12.2021
COM(2021) 774 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa a misure di competenza della Commissione che quest'ultima può adottare
quando stabilisce, a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di
paesi terzi, che l'Unione adotti misure di risposta per contrastare una misura di
coercizione economica di un paese terzo**

Al fine di impedire ai paesi terzi di costringere l'Unione o uno Stato membro a compiere una particolare scelta strategica, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi prevede una serie di possibili risposte dell'Unione alla misura di coercizione economica del paese terzo¹.

Prima dell'adozione di una contromisura da parte della Commissione, il regolamento istituisce una procedura in più fasi per dissuadere il paese terzo interessato dal mantenere la misura di coercizione economica. La procedura inizia con un esame della misura del paese terzo, seguito dall'accertamento dell'esistenza di una coercizione economica e da un tentativo di dialogo cooperativo con il paese terzo in questione. Una volta che la Commissione ha effettuato un accertamento, ma il dialogo con il paese terzo non ha portato alla cessazione della misura di coercizione economica e alla riparazione di qualsiasi pregiudizio causato all'Unione o a uno Stato membro, la Commissione può reagire adottando un atto di esecuzione che stabilisce la necessità di adottare una misura di risposta dell'Unione. Il regolamento individua una serie di possibili misure di risposta dell'Unione. Tuttavia, al fine di garantire che l'Unione disponga di una gamma quanto più ampia possibile di misure di risposta per contrastare le misure di coercizione economica da parte di paesi terzi, la Commissione può anche adottare misure non elencate nel regolamento ma che rientrano nelle sue competenze. Qualsiasi azione di questo tipo da parte della Commissione dovrebbe essere sincronizzata e coerente con l'azione prevista dal regolamento.

La Commissione ha competenze specifiche per quanto riguarda la concessione di finanziamenti dell'Unione. Pertanto la Commissione può essere in grado di intervenire per quanto riguarda i finanziamenti dell'Unione ai paesi terzi che applicano misure di coercizione economica o alle persone designate a norma del regolamento. A tal fine la Commissione può prendere in considerazione, conformemente alle norme e alle procedure previste dai pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione, unitamente alle potenziali misure di risposta dell'Unione elencate nel regolamento, una delle seguenti azioni, qualora siano efficaci nell'indurre la cessazione delle misure di coercizione economica, quando è stabilito, a norma del regolamento, che dovrebbero essere adottate misure di risposta dell'Unione:

- la Commissione valuterà la possibilità di non assumere nuovi impegni finanziari dell'Unione per programmi o fondi ai sensi della pertinente procedura di esecuzione del bilancio;
- la Commissione valuterà la possibilità di opporsi a nuove operazioni di finanziamento, ove consentito conformemente all'accordo tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e un'entità incaricata della gestione indiretta di un programma;
- la Commissione valuterà la possibilità di astenersi dal proporre una nuova assistenza macrofinanziaria al paese terzo interessato a norma degli articoli 209, 212 e 213 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di sospendere o annullare i pagamenti relativi alle operazioni in corso in conformità degli accordi applicabili;

¹ COM(2021) 775 dell'8 dicembre 2021.

- la Commissione valuterà la possibilità di sospendere o risolvere, ove possibile, eventuali accordi di contributo o di garanzia tra la Commissione, a nome dell'Unione, e le entità incaricate, che riguardano un paese terzo interessato o una persona designata;
- la Commissione valuterà eventuali misure appropriate, compresa la sospensione delle azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale² o a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)³, o degli strumenti che li sostituiranno.

Alle stesse condizioni, la Commissione può adottare le seguenti misure relative al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti o della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo:

- sulla base dell'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (protocollo n. 5), la Commissione valuterà la possibilità di adottare pareri negativi in merito alle domande di finanziamento rivolte alla Banca europea per gli investimenti;
- la Commissione valuterà la possibilità di raccomandare al direttore del consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che rappresenta l'Unione, di votare contro l'approvazione del finanziamento.

² Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).